

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 19.9.2014

La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Notifica via p.e.c.: solo nei casi indicati dalla legge, altrimenti c'è inesistenza

Una notificazione può dirsi giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni.

La notifica a mezzo p.e.c. se non espressamente prevista da una norma deve ritenersi esca fuori dal modello legale delle notificazioni e nessuna norma autorizza possa avvenire la notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo p.e.c.

Trattandosi di inesistenza della notifica e non di nullità non può trovare applicazione alcuna sanatoria.

Commissione Tributaria Provinciale Lombardia, Milano sezione ventunesima, sentenza del 24.6.2014, n. 6087

...omissis...

Il Presidente dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione difettando del tutto il periculum in mora risultando che il coobbligato solidale aveva provveduto al pagamento del dovuto così come affermato dalla Agenzia delle dogane.

La società ricorrente il 2 maggio 2014 depositava memoria con la quale riaffermava l'inesistenza della notificazione dell'avviso di rettifica, inesistenza e non nullità, che non rendeva possibile la sanatoria invocata dalla Agenzia. Si opponeva ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto l'intervenuto pagamento da parte del responsabile in solido non libera la società ricorrente che rimane comunque obbligata a tenere indenne il rappresentante indiretto. Proponeva questione di costituzionalità dell'art. 303, terzo comma lett. E) del TULD per manifesta sproporzione e manifesta irragionevolezza avuto riguardo all'illecito amministrativo contestato. Richiedeva, infine, una consulenza tecnica di ufficio onde accertare la esatta classificazione del prodotto importato.

Il Centro di *...omissis...* Commissione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione (R.G. 8548/13), meglio in epigrafe descritto, con il quale l'Ufficio delle dogane Milano 2 contestando l'errata compilazione della bolletta doganale nella parte relativa alla indicazione del codice Taric, rideterminava i diritti doganali, con conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 303, comma 3, del D.P.R. n. 43 del 1973. Sosteneva il ricorrente di non avere alcuna responsabilità in merito alla sanzione irrogata poiché, come si evince dai documenti che allegava, il codice Taric, contestato dall'Ufficio doganale, in seguito della visita della merce e del risultato d'analisi, è stato dichiarato in conformità delle istruzioni scritte ricevuto dall'importatore.

Si costituiva nel giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la quale nelle sue deduzioni eccepeva l'assenza di contestazioni relativamente all'an ed al quantum della rettifica dell'accertamento ed affermava la responsabilità del CAD quale dichiarante in dogana e rappresentante indiretto dell'importatore. Chiedeva il rigetto del ricorso.

...omissis... a ricorso a questa Commissione avverso il provvedimento di rideterminazione sanzioni, meglio in epigrafe indicato, lamentando il difetto assoluto di notifica, il difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione, il difetto di allegazione ed il difetto del presupposto impositivo.

Eccepeva la illegittimità dell'art. 303, terzo comma, lett. E) del TULD per manifesta sproporzione e manifesta irragionevolezza avuto riguardo all'illecito amministrativo contestato.

Si costituiva nel giudizio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che eccepeva la inammissibilità del ricorso per carenza di motivi specifici di impugnazione. Sosteneva la regolarità della notifica dell'atto di contestazione e del provvedimento di rideterminazione. Riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale l'art. 303, terzo comma, lett. E)

...omissis... Alla odierna udienza a richiesta delle parti stante la connessione si procedeva alla riunione dei tre procedimenti.

Tanto premesso la Commissione ritiene i ricorsi riuniti fondati e, pertanto, meritevoli di accoglimento.

Ed invero va esaminata per prima la questione che la ricorrente (...) pone in

ordine alla validità della notificazione dell'avviso di rettifica. E' pacifico che l'avviso di rettifica è stato inviato dalla Agenzia alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata che erroneamente l'Agenzia parifica alla notifica per posta. Come è noto "una notificazione può dirsi giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni". La notifica a mezzo p.e.c. se non espressamente prevista da una norma deve ritenersi esca fuori dal modello legale delle notificazioni e nessuna norma autorizza possa avvenire la notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo p.e.c. Trattandosi di inesistenza della notifica e non di nullità non può trovare applicazione la sanatoria invocata dall'Ufficio doganale. E' evidente che se deve ritenersi inesistente l'avviso di rettifica non può prendersi in considerazione l'atto di irrogazione sanzione che proprio in un valido avviso di rettifica trova il suo necessario presupposto.

I ricorsi riuniti vanno pertanto accolti.

In considerazione delle questioni trattate le spese del giudizio possono ritenersi compensate tra le parti.

p.q.m.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Milano il 6 giugno 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
